

ORIGINALE

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE CAMPANIA NELLA QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA PER LA PROSECUZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA
- AL SUB COMMISSARIO AD ACTA PER LA PROSECUZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA, DOTT. MARIO MORLACCO
- AL MINISTERO DELLA SALUTE, IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.
- AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.

ATTO DI

SIGNIFICAZIONE ED INVITO

Nell'interesse di **ASPAT** (Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale); **CONFAPI Sanità**, **ANPRIC** (Associazione Nazionale Presidi di Riabilitazione Convenzionati), **AIOP Riabilitazione** (Associazione Italiana Ospedalità Privata), **FOAI Campania** (Federazione degli Organismi di Assistenza delle Persone Disabili), **CONFINDUSTRIA Sanità**, **A.N.F.F.A.S.** (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali), **ARIS** (Associazione Religiosa Istituti Sociosanitari), **ANISAP** (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private), in qualità di Associazioni di Categoria dei Centri di riabilitazione che erogano nella Regione Campania prestazioni ex art. 26 della l. 833/78, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi, per mandato in calce al presente



atto, dall'Avv. Patrizia Kivel Mazuy, C.F. KVLPRZ57R61F839B, e-mail certificata: patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it, e con lo stesso elett.te dom.to in Napoli al Viale Gramsci n. 10 - n. fax. 081 7613381

PREMESSO

- che con sentenza n. 18850 del 10 novembre 2005 (confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 190 del 23 gennaio 2007) il TAR Campania Napoli dichiarava l'**obbligo della Regione Campania di provvedere all'adeguamento delle tariffe per le prestazioni di riabilitazione per il triennio 2003/2005;**
- che, a tal fine, la Regione Campania istituiva anche un'apposita Commissione che procedesse alla necessaria istruttoria tecnica;
- che, tuttavia, la definizione delle nuove tariffe ritardava, sicché le associazioni di categoria erano costrette a proporre ricorso per la mancata tempestiva conclusione del procedimento di adeguamento delle tariffe;
- che con sentenza n. 267 del 6 dicembre 2006 il TAR Campania Napoli fissava il termine del 30 marzo 2007 per il compimento della detta attività (scadenza poi differita di sei mesi con sentenza n. 7110/2007), disponendo, in caso di persistente inerzia, la nomina del Prefetto di Napoli o di un suo delegato quale commissario ad acta per l'esecuzione del procedimento;
- che i citati termini scadevano senza esito alcuno;
- che, pertanto, con decreto n. 3426/GAB del 13 giugno 2007, il Prefetto di Napoli designava il commissario ad acta delegato, il quale, preso atto che la proposta di aggiornamento tariffario elaborata dalla commissione era destinata ad operare solo per il futuro e non anche con effetti relativi

- al triennio 2003/2005, come richiesto dalla sentenza da eseguire, ritenendo ancora perdurante l'inadempimento della Regione, procedeva alla determinazione delle nuove tariffe;
- che, con sentenza n. 9488 del 28 luglio 2008, il TAR Campania Napoli, su ricorso proposto dalla Regione Campania, annullava il detto provvedimento commissariale, ritenendo disattesa la disciplina regolamentare di cui al d.m. del 15 aprile 1994 n. 501700 che all'art 3 prevede il compimento di specifiche attività istruttorie e di valutazione al fine dell'aggiornamento delle tariffe;
 - che in data 6 agosto 2008 la Regione Campania trasmetteva al commissario una proposta di rideterminazione delle tariffe, riscontrata dal commissario con note del 15 settembre 2008 e del 28 novembre 2008 con le quali chiedeva che si procedesse alla definitiva approvazione
 - che, persistendo la mancata approvazione definitiva, il commissario, con deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2009, ritenendo di dover dare esecuzione alla sentenza n. 18850/2005, procedeva nuovamente personalmente all'aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di riabilitazione per il periodo 2003/2005;
 - che con successiva delibera di Giunta regionale n. 224 del 13.2.2009, pubblicata sul B.U.R.C. del 2.3.2009, erano approvate nuove *"tariffe delle prestazioni ex art. 26 L. 833/78 per il triennio 2003-2005 in esecuzione della sentenza TAR Campania Napoli n. 9488 del 16.07.2008 e per gli anni 2006-2008 sulla base della tariffa 2009-2011"*, anche perché l'aggiornamento disposto dalla delibera del Commissario ad *acta* n. 1/2009 poneva tariffe troppo elevate fondandosi *"..sull'applicazione*

indiscriminata ed indifferenziata di una percentuale di incremento delle tariffe pari al 21,42% data dagli incrementi del costo del personale e degli indici ISTAT a partire dal 1 gennaio 2003 generando una sovrastima di circa il 10-11% di tutte le tariffe... ”;

- *che, comunque, la Regione Campania impugnava la delibera del Commissario ad acta n. 1/2009, ma il TAR Campania Napoli (n. rg. 748/2009), con sentenza n. 1363/2009, riteneva inammissibile il ricorso “in quanto, essendo il commissario un organo straordinario dell’Amministrazione sostituita, quest’ultima non sarà legittimata ad impugnare un proprio provvedimento”, pur osservando che “l’impugnato provvedimento commissariale è stato adottato sulla base del perdurante mancato assolvimento da parte della Regione Campania dell’obbligo di procedere all’approvazione dell’aggiornamento delle tariffe di riabilitazione per il periodo 2003/2005, stabilito con sentenza di questa Sezione del 12 ottobre 2005 n. 18850, confermata con decisione della V Sezione del Consiglio di Stato 23 gennaio 2007 n. 190. Ebbene, proprio in considerazione della particolare funzione riconosciuta alla sentenza emessa in materia di silenzio di esser rivolta alla rimozione della sola specifica situazione di inerzia dedotta in giudizio, storicamente individuata, va rilevato come l’obbligo sancito nelle pronunce giurisdizionali citate dal commissario nel provvedimento impugnato fosse già stato assolto mediante l’adozione della prima deliberazione di aggiornamento tariffario n. 1 del 1° aprile 2008. Né la circostanza per cui tale provvedimento è stato poi annullato da questa Sezione con la sentenza del 27 luglio 2008 n. 9488 giustifica ex se il reinsediamento del*

commissario, in quanto l'effetto demolitorio della pronuncia giurisdizionale non consente di ritenere che, almeno storicamente, l'iniziale situazione di inerzia non fosse stata comunque superata...In conclusione, deve ritenersi che, allo stato, l'unico provvedimento recante l'aggiornamento delle tariffe della riabilitazione per il periodo 2003/2005 sia quello di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 224 del 13 febbraio 2009";

- che, come noto, la sentenza di inammissibilità ha effetti meramente dichiarativi, e mai effetti costitutivi o innovativi (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 novembre 2008, n. 9987, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 29/06/2011, n. 3484), sicché la sentenza n. 1363/2009, sebbene le precisazioni, non poteva comportare l'effetto costitutivo di sancire l'implicito annullamento della deliberazione n. 1/2009;
- che, peraltro, anche la delibera di Giunta regionale n. 224 del 13.2.2009 era impugnata dalle associazioni di categoria con ricorso proposto innanzi al TAR Campania n. 2543/09;
- che con sentenza n. 3252 del 2011, il TAR annullava la deliberazione n. 224/2009 per eccessiva approssimazione nella determinazione dei costi del personale;
- che la sentenza n. 3252/2011, quindi, sanciva l'annullamento in via giurisdizionale del provvedimento che, in via di autotutela, aveva annullato la delibera n. 1/2009, con conseguente reviviscenza di quest'ultima (come detto, mai annullata dal giudice amministrativo);
- che avverso la sentenza n. 3252/2011 presentava appello la Regione Campania;

- che, nelle more, con il **decreto commissariale n. 61 del 14/06/2012**, avente ad oggetto la *“Remunerazione provvisoria prestazioni di riabilitazione territoriale (ex art. 26 L. 833/78)”*, la Regione Campania disponeva, al fine di colmare il vuoto tariffario prodotto dall’annullamento della DGRC n. 224/2009, di *“fore ancora riferimento”* – in via transitoria e salvo conguaglio retroattivo all’esito della conclusione del procedimento finalizzato all’adozione di una metodologia condivisa – per le prestazioni ex art. 26 L. 833/78 agli importi riportati nella DGRC 224/2009 sebbene annullata;
- che il DCA n. 61/2012 era impugnato in via tutelativa dalle associazioni di categoria innanzi al TAR Campania Napoli (n. rg. 4453/2012),
- che successivamente il Consiglio di Stato, con **sentenza n. 740/2013**, confermava l’annullamento della DGRC 224/2009, e chiariva altresì che *“Il Tar, nella sentenza n. 1363/2009, non ha annullato l’atto del Commissario ad acta ritenendo che mancava, nel ricorso proposto, la legittimazione ad impugnare un proprio provvedimento da parte della Regione Campania; per tale motivo il primo giudice si è limitato a pronunciarsi in termini di inammissibilità del ricorso della Regione, che non poteva chiedere l’annullamento giurisdizionale di un atto a sé imputabile. Cionondimeno, avendo la stessa Regione adottato una **ulteriore delibera** al fine di rideterminare le tariffe della riabilitazione (a fronte di quanto disposto dal Tar che, come visto nella parte in fatto, con sentenza n. 18850 del 10 novembre 2005 dichiarava l’obbligo della Regione Campania di provvedere all’adeguamento delle tariffe per le prestazioni della riabilitazione per il triennio 2003/2005), coerentemente*

con la pronunzia di inammissibilità, il primo giudice riteneva che tale delibera di Giunta sopravvenuta fosse l'unica produttiva di effetti in materia tariffaria. Appare poi risolutivo il fatto che la delibera n. 224 del 2009 menzionava esplicitamente la delibera del Commissario ad acta n.1 del 2009 sottolineando che l'aggiornamento dalla stessa disposto poneva tariffe troppo elevate fondandosi "...sull'applicazione indiscriminata ed indifferenziata di una percentuale di incremento delle tariffe pari al 21,42% data dagli incrementi del costo del personale e degli indici ISTAT a partire dal 1 gennaio 2003 generando una sovrastima di circa il 10-11% di tutte le tariffe..." . E' evidente, quindi, che la Giunta Regionale, con la delibera n. 224/2009, aveva ritenuto di operare un annullamento in autotutela della delibera del Commissario ad acta e che, contrariamente all'assunto degli appellanti incidentali nel ricorso n. 354/2012, non venivano mantenuti illogicamente in vita provvedimenti tra loro contrastanti, ma veniva motivatamente e definitivamente sostituito il provvedimento commissariale con la delibera adottata.";

- che, inoltre, la sentenza n. 740/2013 del Consiglio di Stato precisava che il DCA n. 61 del 14/06/2012 era stato "adottato in via del tutto transitoria, in esecuzione della pronunzia del Tar ma in attesa degli esiti degli appelli proposti dalla Regione";
- che, quindi, anche secondo la ricostruzione del Consiglio di Stato l'annullamento della deliberazione n. 1/2009 è avvenuto non in via giurisdizionale, bensì solo in via di autotutela amministrativa con

l'emanazione della delibera n. 224/2009, la quale tuttavia è stata successivamente annullata dal giudice amministrativo

- che, conseguentemente, essendo stata annullata la delibera n. 224/2009, essendo stato adottato il DCA n. 61/2012 soltanto transitoriamente in attesa del giudizio in Consiglio di Stato, le uniche tariffe ancora applicabili erano quelle di cui alla delibera n. 1/2009;
- che, da ultimo, con decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania n. 81 del 05.07.2013, pubblicato sul BURC n. 38 del 15 Luglio 2013, avente ad oggetto "*Tariffe assistenza territoriale riabilitazione art. 26 legge n. 833/78. Esecuzione sentenza Consiglio di Stato n. 740/2013*", sono state approvate le tariffe per le prestazioni di riabilitazione di cui al protocollo d'intesa recepito con D.G.R.C. 6757/96 e D.G.C.R. 3094/2000 elaborate dagli uffici regionali in collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria componenti la commissione paritetica istituita nel corso dell'incontro con le Associazioni di categoria del 17 maggio 2013;
- Che, tuttavia, la corretta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 740/2013 implica necessariamente il riconoscimento degli arretrati derivanti dall'applicazione per anni di tariffe (previste dalla Delibera n. 224/2009) illegittime in quanto estremamente penalizzanti a fronte di altre tariffe (ad es. quelle previste dalla Delibera n. 1/2009) di gran lunga più eque e soddisfacenti;
- Che, peranto, come previsto nello stesso DCA n. 81/2013 al punto 10, le associazioni istanti ritengono **condizione essenziale per l'accoglimento**

delle tariffe di cui al decreto commissariale in parola il riconoscimento degli arretrati;

che il Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania ha demandato ogni valutazione circa il riconoscimento degli arretrati al parere dei ministeri affiancanti, in base all'accordo tra la Regione Campania e i Ministeri della Salute e dell'Economia e delle finanze di cui alla D.G.R.C. n. 460/07;

CONSIDERATO

- che, in base all'accordo tra la Regione Campania e i Ministeri della Salute e dell'Economia e delle finanze di cui alla D.G.R.C. n. 460/07, i provvedimenti concernenti la revisione delle tariffe sono sottoposti al parere dei suddetti Ministeri;
- che, pertanto, l'approvazione delle tariffe è già di per sé condizionata alle eventuali prescrizioni che dovessero intervenire da parte dei ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, in sede di approvazione del provvedimento;
- che, inoltre, nel caso di specie, l'adesione delle associazioni istanti alle tariffe di cui al DCA n. 81/2013 è condizionata al parere positivo del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle finanze in relazione al riconoscimento degli arretrati;
- che il mancato riconoscimento degli arretrati comporterebbe, infatti, la non corretta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 740/2013;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

le Associazioni di Categoria dei Centri di riabilitazione in epigrafe, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., come sopra rappresentati e difesi,

SIGNIFICANO

alle amministrazioni in epigrafe che l'adesione alle tariffe di cui al DCA n. 81/2013 è espressamente condizionata e subordinata al parere positivo del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle finanze in relazione al riconoscimento degli arretrati ed alla dichiarazione di sussistenza di copertura finanziaria per l'eventuale pagamento dei predetti arretrati, e pertanto

INVITANO

il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e delle finanze ad esprimere il parere positivo in merito al riconoscimento degli arretrati, specificando, in caso di esito positivo, la sussistenza della relativa copertura finanziaria.

Con riserva, in caso di parere negativo dei citati Ministeri, di agire in sede giudiziale avverso il DCA n. 81/2013, nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Chiedono, inoltre, ex L. 241/1990, espresso riscontro al presente atto.

Chiedono, altresì, che venga indicato il nome del responsabile del procedimento.

Avv. Patrizia Kivel Manzoni



MANDATO

Avv. Patrizia Kivol Manzù
Vi nomino e costituisco miei
procuratori e difensori nel
presente giudizio conferendovi
tutti i poteri di legge ivi
compresa quello di
sottoscrivere il presente atto,
proporre motivi aggiunti,
chiamare i terzi in causa e/o
garanzia, proporre domande
riconvenzionali, farsi sostituire,
transigere, rilasciare quittanze,
incassare, rinunciare agli atti ed
accettare rinunce.
Eleggo domicilio con Voi in
Napoli, al Viale Gramsci, 10.

ASPAT

Associazione Sanità Privata
Accreditata Territoriale
Il Presidente
[Handwritten signature]

**CONFAPI CAMPANIA
SANITÀ**

Il Presidente
[Handwritten signature]

**ANTERIC
IL PRESIDENTE**
[Handwritten signature]

p.e
[Handwritten signature]

MANDATO

Avv. Patrizia Kivol Mazny
Vi nomino e costituisco miei
procuratori e difensori nel
presente giudizio conferendovi
tutti i poteri di legge ivi
compreso quello di
sottoscrivere il presente atto,
proporre motivi aggiunti,
chiamare i terzi in solleva e/o
garanzia, proporre domande
ricorvenzionali, farsi sostituire,
transigere, rilasciare quietanze,
incassare, rinunciare agli atti ed
accettare rinunce.
Eleggo domicilio con Voi in
Napoli, al Viale Gramsci, 10

AIOP Riabilitazione

Il Presidente

FOAI

Il Presidente

CONFINDUSTRIA -

Sanita

Il Presidente

Patrizia Kivol Mazny

Relata di notifica

Ai sensi della L. 21/01/1994 n. 53:

L'anno 2013 il giorno 31 del mese di luglio ad istanza del ricorrente con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Patrizia Kivel Mazuy con studio in Napoli al Viale Gramsci n. 10, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera del 27.11.2007 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della L. n. 53 del 21.1.1994, nella qualità di difensore dell'ASPAT ed Altri, ho notificato il suesteso atto:

- 1) attribuendo il n. 1326 del mio registro cronologico, Al Presidente della Giunta Regione Campania nella qualità di Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania dom.to in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, ivi rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

- 2) attribuendo il n. 1327 del mio registro cronologico, al Sub Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania dott. Mario Morlacco dom.to in Napoli al Centro Direzionale Isola C3, ivi rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

- 3) attribuendo il n. 1328 del mio registro cronologico, al Ministero della Salute in persona del Ministro p.t. dom.to in Roma (00153) al Lungotevere Ripa n. 1, ivi rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy


- 4) attribuendo il n. 1329 del mio registro cronologico al Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t. dom.to presso la sede in Roma (00187) alla Via XX Settembre 97, ivi rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy



N. Raccomandata

76595453687-4



Posteitaliane

EP205-EP049 - Mod. 22 AG - MOD. 0401 (04/09/10) - SI (1) Ed. 02/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO <i>Al Ministero della Giustizia</i>			
VIA/PIAZZA <i>Via ...</i>	N° CIV.		
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE <i>AVVOCATO</i>			
VIA/PIAZZA <i>Via ...</i>	N° CIV.		
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input type="checkbox"/> A.R.		

Fraz. 40391 Sez. 13 Operaz. 0226
 Causale: AG 02/08/2013 15:20
 Peso gr. 155 Tariffa € 8,55 Affr. € 0,55
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo AR: 765240622017
 (accettazione manuale) **TASSE**

N. Raccomandata

76595453689-6



Posteitaliane

EP205-EP049 - Mod. 22 AG - MOD. 0401 (04/09/10) - SI (1) Ed. 02/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO <i>Al Ministero della Giustizia</i>			
VIA/PIAZZA <i>Via ...</i>	N° CIV.		
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE <i>AVVOCATO</i>			
VIA/PIAZZA <i>Via ...</i>	N° CIV.		
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.		

Fraz. 40391 Sez. 13 Operaz. 0219
 Causale: AG 02/08/2013 15:16
 Peso gr. 155 Tariffa € 8,55 Affr. € 0,55
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo AR: 765240622828
 (accettazione manuale) **TASSE**

N. Raccomandata

76595453686-3



Posteitaliane

EP205-EP049 - Mod. 22 AG - MOD. 0401 (04/09/10) - SI (1) Ed. 02/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.


Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO <i>Al Ministero della Giustizia</i>			
VIA/PIAZZA <i>Via ...</i>	N° CIV.		
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE <i>AVVOCATO</i>			
VIA/PIAZZA <i>Via ...</i>	N° CIV.		
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input type="checkbox"/> A.R.		

Fraz. 40391 Sez. 13 Operaz. 0228
 Causale: AG 02/08/2013 15:21
 Peso gr. 155 Tariffa € 8,55 Affr. € 0,55
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo AR: 765240622300
 (accettazione manuale) **TASSE**

N. Raccomandata

76595453688-5



Posteitaliane

EP205-EP049 - Mod. 22 AG - MOD. 0401 (04/09/10) - SI (1) Ed. 02/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO <i>Al Ministero della Giustizia</i>			
VIA/PIAZZA <i>Via ...</i>	N° CIV.		
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE <i>AVVOCATO</i>			
VIA/PIAZZA <i>Via ...</i>	N° CIV.		
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input type="checkbox"/> A.R.		

Fraz. 40391 Sez. 13 Operaz. 0227
 Causale: AG 02/08/2013 15:21
 Peso gr. 155 Tariffa € 8,55 Affr. € 0,55
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo AR: 765240622794
 (accettazione manuale) **TASSE**

